



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA  
E DEL MERCATO



***UFFICIO ACQUISTI E GESTIONE  
CONTRATTI***

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LA FORNITURA DI  
LICENZE QLIK SENSE SUBSCRIPTION PER AGCM

**- OBBLIGHI CONTRATTUALI -**

**CIG - ZF5343A0FA**

- **Articolo 1 Oggetto del contratto .....3**
- **Articolo 2 - Caratteristiche tecniche della fornitura e modalità di esecuzione del servizio .....3**
- **Articolo 3 Importo a base d'asta.....3**
- **Articolo 4 Aggiudicazione e Stipula del contratto .....3**
- **Articolo 5 Cauzione definitiva.....5**
- **Articolo 6 Esecuzione del contratto .....5**
- **Articolo 7 Obblighi dell'Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti .....5**
- **Articolo 8 Quinto d'obbligo.....5**
- **Articolo 9 Corrispettivo e modalità di pagamento .....6**
- **Articolo 10 Oneri contrattuali e Domicilio legale .....7**
- **Articolo 11 Penali e Risoluzione del contratto .....7**
- **Articolo 12 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .....8**
- **Articolo 13 Foro competente .....8**
- **Articolo 14. Trattamento dei dati personali .....8**
- **Articolo 15 Disposizioni finali .....10**

### **Articolo 1 Oggetto del contratto**

Costituisce oggetto del contratto la fornitura di complessive **n.38 licenze Qlik Sense Subscription** della durata **di tre anni**, e precisamente trattasi di licenze della famiglia *Qlik Sense Enterprise Client-Managed* (codice S1108) come di seguito dettagliato:

- a) N. 2 QSE PROFESSIONAL USERS (codice S1109)
- b) N. 36 QSE ANALYSER USERS (codice S1110)

In merito all'esigenza sopra descritta si rappresenta che di dette licenze attualmente sono in uso presso l'Autorità n.5 licenze Qlik Sense Subscription di cui n.4 di tipo Analyser User e n.1 Professional User, in scadenza il prossimo 31.05.2022. La scadenza triennale di dette n.5 licenze dovrà essere allineata a quella delle ulteriori n. 33 nuove licenze.

### **Articolo 2 - Caratteristiche tecniche della fornitura e modalità di esecuzione del servizio**

La fornitura ha ad oggetto tutti i prodotti, nessuno escluso, indicati specificamente al precedente articolo e all'art. 3 del Disciplinare di gara, nonché nella Scheda Tecnica inserita nella piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione .

L'Affidatario garantisce l'esatta rispondenza della fornitura all'oggetto del contratto.

### **Articolo 3 Importo a base d'asta**

L'importo complessivo per l'acquisizione in parola posto a **base d'asta è pari a euro 38.115,00 - Iva esclusa per l'intera durata contrattuale di 3 ANNI**, da pagarsi in 3 rate annuali anticipate di pari importo.

Il prezzo offerto si intende omnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa.

Nell'Allegato A "Dettaglio Offerta", da inserire sulla piattaforma MEPA come allegato all'Offerta economica, dovrà essere specificato, in coerenza con il prezzo complessivo offerto, il **CANONE ANNUO offerto per ciascun singola licenza** come descritta sub a) e b) del precedente articolo 1.

### **Articolo 4 Aggiudicazione e Stipula del contratto**

L'Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'Aggiudicatario è vincolante per 180 giorni, dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, fatta salva eventuale esecuzione anticipata del servizio.

Ai fini della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà produrre il documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo una delle modalità e nelle forme ivi previste.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo per scrittura privata, secondo le *“Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione”* che si intendono qui integralmente trascritte.

A tal fine, il *“Sistema”* genera un *“Documento di Accettazione”* che dovrà essere sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell'offerta. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

L'Aggiudicatario, a seguito del perfezionamento della stipula, dovrà provvedere al pagamento delle spese per l'imposta di bollo dovuta ex art. 2 della tariffa di cui al DPR 642/1972, pari ad euro 16,00 per ogni *“foglio”* del *“documento di stipula”*.

Sulla base delle indicazioni da ultimo fornite dall'Agenzia delle Entrate con specifico riferimento alle modalità di assolvimento del bollo per i contratti pubblici formati all'interno del MEPA (Risposta n. 321 del 25 luglio 2019), il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- o mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; in tal caso l'Aggiudicatario potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario;
- o in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale;
- con modello di pagamento F24, utilizzando il codice tributo 2501.

L'Aggiudicatario dovrà fornire all'Autorità la documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta secondo una delle modalità di cui al punto precedente, unitamente ad autodichiarazione ex artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000 s.m.i. con la quale l'Aggiudicatario attesti che il contrassegno viene utilizzato esclusivamente in relazione al predetto *“documento di stipula”* e non in relazione ad altri documenti. garantisce l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 8 D.p.r. n. 642/1972 e in conformità a quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

### **Articolo 5 Cauzione definitiva**

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico aggiudicatario, prima dell'affidamento del servizio, dovrà produrre, **entro il termine che verrà assegnato** dalla Stazione appaltante in sede di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, il documento comprovante l'avvenuta costituzione della "garanzia definitiva" secondo le modalità e nelle forme di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 della predetta disposizione in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, fatte salve le riduzioni nei casi previsti dall'art.93, comma 7 del medesimo d.lgs., che dovranno essere documentate nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l'Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

### **Articolo 6 Esecuzione del contratto**

L'Aggiudicatario si impegna a procedere alla esecuzione del contratto in favore dell'Autorità entro **10 giorni consecutivi dalla stipula** del contratto.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Committente. Qualora l'Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, l'Autorità potrà valutare l'applicazione delle penali, riservandosi eventualmente di provvedere con altro Operatore economico e imputando i costi all'Aggiudicatario stesso.

Qualora ad insindacabile giudizio dell'Autorità vengano riscontrate gravi inesattezze e inadempienze nell'esecuzione della prestazione, tali da comprometterne la qualità o i tempi di consegna, l'Autorità si riserva di agire ai sensi dell'art. 11 dei presenti "Obblighi contrattuali" (Penali e Risoluzione del contratto).

### **Articolo 7 Obblighi dell'Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti**

L'Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 8 Quinto d'obbligo**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità delle prestazioni richieste, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire le stesse alle medesime

condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

### **Articolo 9 Corrispettivo e modalità di pagamento**

L'Autorità, a seguito di stipula sulla piattaforma MEPA, previa verifica di conformità dell'esecuzione della prestazione e di regolarità contributiva del Fornitore, corrisponderà il prezzo complessivo offerto dall'Aggiudicatario in 3 rate annuali anticipate di pari importo.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura, mediante bonifico bancario da disporre sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 comma 7 della l. 136/10 s.m.i., da indicare nella fattura medesima.

La fattura recante la dicitura: "Licenze Qlik Sense Subscription" dovrà essere intestata a: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, indicare oltre al **CIG ZF5343A0FA**, il codice di riferimento **UAGEC1224** e, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere **emessa in formato elettronico ed inoltrata esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)**.

Al riguardo si precisa che l'Autorità opera in **regime di split payment** di cui all'art.17-ter DPR n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n.190/2014 e s.m.i.

Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico dell'Appaltatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede che, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel servizio, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la AGCM provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Del giorno del ricevimento della fattura fa fede la segnatura apposta sulla stessa dall'Ufficio Protocollo dell'Autorità.

La fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine di 30 giorni qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.

Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché l'AGCM comunichi (a mezzo PEC o email) la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa AGCM riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente. La fattura potrà essere rifiutata sulla base delle motivazioni previste dalla vigente disciplina di riferimento.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell'Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione della fornitura e dei servizi previsti nel contratto.

### **Articolo 10 Oneri contrattuali e Domicilio legale**

L'Aggiudicatario si impegna a dare esecuzione al contratto nell'esclusivo interesse dell'Autorità, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

Tutte le spese relative all'appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall'aggiudicatario

L'Affidatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'Affidatario.

Si rammenta in proposito che le Imprese, all'atto dell'Abilitazione al Mepa dichiarano e sottoscrivono che *“per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema”*.

### **Articolo 11 Penali e Risoluzione del contratto**

In caso di mancato rispetto dei termini contrattualmente previsti, il Fornitore, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine indicato dall'Autorità, sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Ferme le penali sopra previste, qualora l'Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, la fornitura non sia espletata entro il termine previsto, o non sia eseguita per intero o conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché l'aggiudicatario provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell'inadempienza, sarà applicata una penale di ammontare compreso fra un minimo di euro 300,00 ed un massimo di euro 1.000,00, in base alla gravità dell'inadempimento. E' fatto sempre salvo il diritto al maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Autorità, potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in alternativa, avvalersi della cauzione di cui al precedente art.5.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora la somma delle penali applicate superi del 10% l'importo contrattuale complessivo, l'Autorità potrà risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza del Fornitore, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida, mediante PEC ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti i casi previsti dall'art.108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Autorità potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) grave inadempimento, comunicato ai sensi del presente articolo, tra cui rientra anche il mancato rispetto dei termini essenziali di esecuzione delle prestazioni;

- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 12 del presente Disciplinare.

Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando l'Autorità comunica per iscritto, con PEC al Fornitore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento.

In ogni ipotesi di risoluzione contrattuale resta salvo il diritto dell'Autorità di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, fermo il maggior danno subito in conseguenza della risoluzione

In caso di risoluzione del contratto l'Autorità si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare la fornitura oggetto della presente gara all'Operatore economico classificatosi al secondo posto nella graduatoria.

### **Articolo 12 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità :

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

La comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro ( art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

### **Articolo 13 Foro competente**

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

### **Articolo 14. Trattamento dei dati personali**

Informativa privacy, ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

#### **1. Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: +39 06858211 (di



seguito Autorità).

## 2. Tipologia di dati

L'Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell'ambito del rapporto contrattuale.

## 3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dall'Autorità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.

## 4. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

## 5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

## 6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d'incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell'Autorità ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

## 7. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).

L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: [rpd@agcm.it](mailto:rpd@agcm.it)).

Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. DGPR).

### **Articolo 15 Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità, nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole del Sistema di *e-procurement*.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt. 1, 6, 9, 11, 13 e 14 del presente documento.

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

---